



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 711

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 24 marzo 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Plenaria</i>	»	5
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	»	17
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12 ^a (Igiene e sanità):		
<i>Plenaria</i>	»	18

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 192)</i>	<i>Pag.</i>	30
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 193)</i>	»	30
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	31
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	38
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	47
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	63

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	69

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

Plenaria *Pag.* 72

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 74

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato XXIV trasparenza negli enti pubblici anche territoriali (Riunione n. 1) » 97

Comitato XXIII infiltrazioni della criminalità organizzata nelle autonomie territoriali e nei collegi amministrativi, misure di scioglimento e commissariamento e procedimenti elettorali successivi alle gestioni commissariali (Riunione n. 2) » 97

Plenaria » 97

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria » 99

Ufficio di Presidenza » 100

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria » 101

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (antimeridiana) » 104

Plenaria (pomeridiana) » 105

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria » 106

Ufficio di Presidenza » 107

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

Plenaria » 108

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:

Plenaria *Pag.* 110

COMMISSIONI 3^a e 6^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 24 marzo 2022

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

indi della Vice Presidente della 6^a Commissione
TOFFANIN

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL SINDACO DI PIURO, OMAR IACOMELLA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2482 (RATIFICA ACCORDI ITALIA-SVIZZERA LAVORATORI FRONTALIERI E DOPPIE IMPOSIZIONI)

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente della 6^a Commissione
TOFFANIN

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente TOFFANIN avverte che sono stati presentati 24 emendamenti al disegno di legge in titolo il cui testo è pubblicato in allegato.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2482, in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni esteri e finanze e tesoro, i rappresentanti dei sindacati frontalieri svizzeri e italiani e dell'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera, auditi l'8 marzo, hanno depositato i testi dei rispettivi interventi, che saranno pubblicati sulla pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2482**Art. 3.****3.1**

IWOBÌ, MONTANI, ALESSANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo,» inserire le seguenti: «in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri».

3.2

GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole: «come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo,» inserire le seguenti: «in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri».

3.3

IWOBÌ, MONTANI, ALESSANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 dell'Accordo» inserire le seguenti: «già in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri».

3.4

GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 dell'Accordo» inserire le seguenti: «già in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri».

3.0.1

IWOBI, MONTANI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)

1. L'articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpreta nel senso che l'imposizione dei lavoratori frontalieri è regolata dall'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, nonché dalle sue successive modifiche e integrazioni.

2. L'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpreta nel senso che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento anche nei casi in cui gli intermediari finanziari italiani non applicano la ritenuta d'acconto nonché nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero».

3.0.2

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)

1. L'articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpreta nel senso che l'imposizione dei lavoratori frontalieri è regolata dall'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, nonché dalle sue successive modifiche e integrazioni.

2. L'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpreta nel senso che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento anche nei casi in cui

gli intermediari finanziari italiani non applicano la ritenuta d'acconto nonché nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero.».

Art. 4.

4.1

PORTA, IWOBÌ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite di reddito è concesso ai soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano lavoro all'estero in zona di frontiera o altri paesi limitrofi del territorio nazionale e che rientrano alla propria residenza in Italia giornalmente o settimanalmente».

4.2

IWOBÌ, MONTANI, ALESSANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori frontalieri che prestano lavoro per un periodo superiore a 183 giorni si applica la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

4.3

GARAVINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori frontalieri che prestano lavoro per un periodo superiore a 183 giorni si applica la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

4.4

IWOBÌ, MONTANI, ALESSANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito derivante da prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri re-

sidenti nel territorio dello Stato italiano in stato di quiescenza pensionistica, già impiegati presso datori di lavoro aventi sede nel territorio di Francia o Principato di Monaco, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 41,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.5

GARAVINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito derivante da prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri residenti nel territorio dello Stato italiano in stato di quiescenza pensionistica, già impiegati presso datori di lavoro aventi sede nel territorio di Francia o Principato di Monaco, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 41,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 5.

5.1

IWOBI, MONTANI, ALESSANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a), della presente legge», inserire le seguenti: «il contributo per il sistema sanitario alla Cassa Malati e».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per i prepensionamenti di categoria» inserire le seguenti: «e del contributo Cassa malati».

5.2

GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a), della presente legge,» inserire le seguenti: «il contributo per il sistema sanitario alla Cassa Malati e».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per i prepensionamenti di categoria» inserire le seguenti: «e del contributo Cassa malati».

Art. 7.**7.0.1**

PORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavoratori frontalieri con residenza in Italia e che hanno perso il lavoro in uno Stato UE o AELS che ha sottoscritto l'Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone, l'importo mensile massimo dell'indennità di disoccupazione NASpI di cui al comma 2 è sospeso per le prime tre mensilità qualora il lavoratore frontaliere abbia versato nello Stato presso cui presta attività lavorativa i contributi per meno di dodici mesi o per le prime cinque mensilità qualora il frontaliere abbia versato nello Stato presso cui presta attività lavorativa i contributi per almeno dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero per quelle mensilità che verranno poi rimborsate integralmente allo Stato presso cui presta attività lavorativa ai sensi dell'articolo 65, commi 6, 7 e 8 del Regolamento CE n. 883/04 e dell'articolo 70 del Regolamento CE n. 987/09. Restano comunque valide le indicazioni di calcolo e misura indicate al comma 2. La NASpI non può in ogni caso superare l'importo erogabile in base alla legislazione dello Stato membro estero in cui sono stati versati i contributi".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

7.0.2

PORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 1991, n. 443)

1. All'articolo 76, della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, ai sensi dell'accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020 di cui all'articolo 1, della presente legge, non sono oggetto di denuncia fiscale in Italia";

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri";

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soggette ad imposizione sostitu-

tiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2017, n. 50. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato"».

Art. 9.

9.1

PORTA, IWObI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla commissione mista partecipa il presidente dell'associazione dei comuni italiani di Frontiera».

9.2

PORTA, IWObI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, non può eccedere la quota del 3 per cento».

9.3

PORTA, IWObI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Le somme di cui ai commi 1 e 2, possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.».

Art. 10.**10.1**

IWOBÌ, PORTA, MONTANI, ALESSANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge,» inserire le seguenti: «anche alla definizione di misure incentivanti per i lavoratori residenti in uno dei citati comuni e occupati in aziende che hanno sede legali nei medesimi territori».

10.2

GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole: «comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge,» inserire le seguenti: «anche alla definizione di misure incentivanti per i lavoratori residenti in uno dei citati comuni e occupati in aziende che hanno sede legali nei medesimi territori».

10.3

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono definiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono definiti i criteri per la distribuzione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai Comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.».

10.0.1

IWOBÌ, MONTANI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità di disoccupazione)

1. In deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la

misura della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), corrisposta ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, è pari al 70 per cento della retribuzione percepita, per i primi tre mesi se il lavoro certificato negli ultimi due anni è inferiore a dodici mesi o per i primi cinque mesi se il lavoro certificato è superiore, così come certificato dall'Istituzione svizzera competente.

2. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10.0.2

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità di disoccupazione)

1. In deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, la misura della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), corrisposta ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, è pari al 70 per cento della retribuzione percepita, per i primi tre mesi se il lavoro certificato negli ultimi due anni è inferiore a dodici mesi o per i primi cinque mesi se il lavoro certificato è superiore, così come certificato dall'Istituzione svizzera competente.

2. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10.0.3

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Tavolo Interministeriale)

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha lo scopo di monitorare l'applicazione dell'Accordo di cui al comma 1, lettera *a*), della presente legge.».

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Giovedì 24 marzo 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

12^a (Igiene e sanità)

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE informa che sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri: della Commissione giustizia, su testo ed emendamenti; della Commissione politiche dell'Unione europea, sugli emendamenti; della Commissione bilancio, su parte degli emendamenti.

Comunica, quindi, che sono in corso interlocuzioni per individuare possibili riformulazioni di alcuni degli emendamenti presentati, e che i relatori stanno elaborando proposte di modifica del testo volte a recepire il parere della Commissione affari costituzionali.

Dispone pertanto la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore 17,30.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 17,35.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti a firma dei relatori: 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.100, 2.200 (pubblicati in allegato).

Ribadito che i predetti emendamenti sono volti a introdurre nel testo correttivi di carattere tecnico-giuridico, anche alla luce del parere della Commissione affari costituzionali, propone di darli per illustrati e di rinunciare alla fissazione di un termine per subemendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

La PRESIDENTE dispone una nuova sospensione della seduta, per consentire di ultimare la redazione dei testi 2 cui si è fatto testé riferimento.

La seduta, sospesa alle ore 17,38, riprende alle ore 18,15.

La PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni (pubblicate in allegato): 1.5 (testo 2); 1.14 (testo 2); 1.27 (testo 2); 1.33 (testo 2); 1.41 (testo 2); 1.54 (testo 2); 1.55 (testo 2); 1.56 (testo 2); 1.57 (testo 2); 1.62 (testo 2); 1.78 (testo 2); 1.80 (testo 2); 1.86 (testo 2); 2.1 (testo 2); 2.2 (testo 2); 2.4 (testo 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che l'esame proseguirà nel pomeriggio di martedì prossimo, 29 marzo, dopo l'acquisizione dei pareri mancanti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2533**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.5 (testo 2)**

MAGORNO

Al comma 1, dopo le parole: «sul territorio nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluse le aree protette»;

1.14 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della specie» inserire le seguenti: «di cinghiale» e sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici nonché le restrizioni alle attività venatorie». Al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della specie» inserire le seguenti: «di cinghiale» e sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici nonché le restrizioni alle attività venatorie».

1.27 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle aree in cui si registrino focolai di peste suina, al fine di prevenire e ridurre la mobilità nella specie cinghiale, è vietato il prelievo in ogni forma collettiva, sia in attività di caccia che di controllo».

1.33 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«a01) REGOLAMENTO (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;

a02) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019;

a03) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019».

1.41 (testo 2)

MAGORNO

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le regioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un piano di cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano i propri piani per una valutazione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e al centro di referenza nazionale per la peste suina, e li adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni».

1.54 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I piani regionali di cui al comma 1, devono prevedere severi e rigorosi controlli per debellare eventuali allevamenti clandestini e verificare la presenza dei requisiti sanitari e di sicurezza idonei ad evitare fughe, in particolare le recinzioni degli animali allevati, nonché a scongiurare pratiche illegali quali le immissioni e i foraggiamenti di cinghiali».

1.55 (testo 2)

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano i piani di cui al comma 1 avvalendosi delle polizie locali e dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

- a) coadiutori, individuati dalle Regioni e dalle predette Province Autonome sulla base delle rispettive normative;
- b) proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi;
- c) soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- d) altri operatori, appartenenti ad associazioni o a società, anche in forma cooperativa, che abbiano frequentato appositi corsi di formazione approvati dall'ISPRA e che siano stati abilitati dalle Regioni o dalle medesime Province Autonome.

5-bis. All'interno delle aree protette, i prelievi sono attuati dal personale di istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Sono esclusi i militari dell'Arma dei carabinieri e gli operatori dei Reparti Biodiversità dell'Arma stessa.

5-ter. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo, di cui ai commi 5 e *5-bis*, è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio».

1.56 (testo 2)

TARICCO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano i piani di cui al comma 1 avvalendosi delle polizie locali e dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

- a) coadiutori, individuati dalle Regioni e dalle predette Province Autonome sulla base delle rispettive normative;
- b) proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi;
- c) soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

5-bis. All'interno delle aree protette, i prelievi sono attuati dal personale di istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Sono esclusi i militari dell'Arma dei carabinieri e gli operatori dei Reparti Biodiversità dell'Arma stessa.

5-ter. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo, di cui ai commi 5 e *5-bis*, è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

5-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 5-ter si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.57 (testo 2)

MAGORNO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano i piani di cui al comma 1 avvalendosi delle polizie locali e dei seguenti soggetti purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

a) coadiutori, individuati dalle Regioni e dalla predette Province Autonome sulla base delle rispettive normative;

b) proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi;

c) soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) altri operatori, appartenenti ad associazioni o a società, anche in forma cooperativa, che abbiano frequentato appositi corsi di formazione approvati dall'ISPRA e che siano stati abilitati dalle Regioni o dalle medesime Province Autonome.

5-bis. All'interno delle aree protette, i prelievi sono attuati dal personale di istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Sono esclusi i militari dell'Arma dei Carabinieri e gli operatori dei Reparti Biodiversità dell'Arma stessa.

5-ter. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo, di cui ai commi 5 e 5-bis, è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonchè dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio».

1.62 (testo 2)

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano i piani di cui al comma 1 avvalendosi delle polizie locali e dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

a) coadiutori, individuati dalle Regioni e dalle predette Province Autonome sulla base delle rispettive normative;

b) proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi;

c) soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) altri operatori, appartenenti ad associazioni o a società, anche in forma cooperativa, che abbiano frequentato appositi corsi di formazione approvati dall'ISPRA e che siano stati abilitati dalle Regioni o dalle medesime Province Autonome.

5-bis. All'interno delle aree protette, i prelievi sono attuati dal personale di istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Sono esclusi i militari dell'Arma dei carabinieri e gli operatori dei Reparti Biodiversità dell'Arma stessa.

5-ter. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo, di cui ai commi 5 e 5-bis, è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio».

1.78 (testo 2)

TARICCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli animali abbattuti durante l'attività di controllo e destinati al consumo alimentare, sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le Province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla *Trichinella* spp, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute».

1.80 (testo 2)

MAGORNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli animali abbattuti durante l'attività di controllo e destinati al consumo alimentare, sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo

igienico sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le Regioni e le Province Autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla trichinella spp, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute».

1.86 (testo 2)

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e in conformità agli articoli 63 paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle disposizioni previste per la zona soggetta a restrizioni II di cui al suddetto regolamento, le regioni, accanto agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano in maniera coordinata, le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, anche per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma le regioni possono indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 avvalendosi a tal fine delle risorse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nei limiti dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, che sono conseguentemente trasferiti alle regioni con decreto direttoriale della competente direzione generale del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa approvazione del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa da parte del Commissario straordinario cui il progetto è preventivamente inviato dalla regione interessata. L'approvazione del progetto di intervento vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al presente comma sono realizzate dalle regioni interessate, in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, mediante la procedura semplificata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 che, de-

corso il termine di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza e in mancanza della adozione di un provvedimento espresso, si intende conclusa positivamente. Qualora le recinzioni e le strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Presidente della regione autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato».

Art. 2

2.1 (testo 2)

ZULIANI, FREGOLENT, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Al comma 1, dopo le parole: «poste in essere» sostituire le parole: «per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione».

2.2 (testo 2)

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «poste in essere» sostituire le parole: «per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione».

2.4 (testo 2)

TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione

della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi, a tal fine, delle risorse «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in corso di conversione, nei limiti dell'importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario.

2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma *2-bis* sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente Soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in corso di conversione.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».

Art. 1.

1.1000

IL RELATORE

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente periodo: «Qualora i pareri non siano resi entro il termine di cui al primo periodo, l'ente territoriale procede in ogni caso all'adozione del piano di cui al comma 1».

1.2000

IL RELATORE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «degli animali» con le seguenti: «dei suini».

1.3000

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi».

Art. 2**2.100**

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Nell'ipotesi di cui al secondo periodo il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario procede in ogni caso all'adozione del piano».

2.200

IL RELATORE

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Del conferimento» inserire le seguenti: «o del rinnovo».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 24 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 192

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2410
(ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DEGLI IMMIGRATI
VITTIME DELL'ODIO RAZZIALE E DELLO SFRUTTAMENTO SUL LAVORO) DI:
DOTT. UDO CLEMENT ENWEREUZOR (SENIOR POLICY ADVISER/COSPE ONLUS);
DOTT. MARCO OMIZZOLO, SOCIOLOGO*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 193

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2495
(RAPPRESENTANZA DI INTERESSI)DI: DOTT.SSA GIUSI GALLOTTO (CEO RETI
QUICKTOP SRL); DOTT.SSA ANGELA MARCHESE (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
«IL CHIOSTRO»); DOTT. FEDERICO ANGHELÈ (DIRETTORE UFFICIO ITALIANO
«THE GOOD LOBBY»); DOTT. GUIDO D'UBALDO (PRESIDENTE ORDINE DEI
GIORNALISTI DEL LAZIO)*

BILANCIO (5^a)

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria**529^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9^a e 12^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio esame restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga gli emendamenti già segnalati nella seduta di ieri, ricordando che, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 1.85, 1.96 e 1.106.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria dei seguenti emendamenti:

– 1.2 (che prevede che le regioni e le province autonome possano avvalersi di un comitato tecnico-scientifico da loro nominato);

- 1.32 (che specifica i contenuti dei piani regionali di intervento);
- 1.54 (che introduce ulteriori contenuti e finalità dei piani regionali di intervento);
- 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62 (identico all'1.63), 1.64, 1.65 e 1.66 (che intervengono sulla disciplina riguardante i soggetti di cui le regioni si avvalgono per l'attuazione del piano);
- 1.67 (analogo a 1.68, 1.69, 1.70, 1.71 e 1.72) che interviene sulla disciplina relativa al controllo delle specie di fauna selvatica, disponendo altresì modalità di avvalimento del personale di altre strutture;
- 1.73, in base al quale le regioni autorizzano i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture a svolgere le attività di cattura o abbattimento della specie cinghiale;
- 1.77, in base al quale le regioni adottano provvedimenti per incaricare altri soggetti abilitati ad intervenire in surroga per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano regionale;
- 1.78 (analogo a 1.79 e 1.80) riguardante l'attivazione di approfondimenti diagnostici sui cinghiali abbattuti;
- 1.81 sulle comunicazioni di dati raccolti durante le attività ispettive;
- 1.86 (identico a 1.87) che dispone che la realizzazione in deroga ai regolamenti edilizi riguardi le strutture delimitanti, anziché le recinzioni;
- 1.88 che aggiunge, alle recinzioni, le strutture delimitanti, ai fini della realizzazione in deroga ai regolamenti edilizi;
- 1.89 (identico a 1.90) che aggiunge al comma 7 dell'articolo 1 il riferimento al rispetto delle norme necessarie al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico;
- 1.104 sull'attivazione di campagne di informazione sull'etologia del cinghiale e sulla sua dinamica demografica in presenza di pressione venatoria;
- 1.105 sull'attivazione di campagne di informazione sulla funzione del lupo;
- 1.107 sul rafforzamento dell'attività antibraconaggio.

Occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.43, 1.44, 1.48, 1.49 e 1.50, in relazione alla compatibilità con gli interventi eventualmente attesi in sede comunitaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sembra comportare maggiori oneri la proposta 2.26.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.24, 2.35, 2.0.1 e 2.0.2.

Occorre valutare, in relazione alle funzioni ed ai compiti del Commissario straordinario, la portata finanziaria degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.13, 2.14, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.1.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti agli articoli da 1 a 5.

La rappresentante del GOVERNO fa presente, altresì, la necessità di un approfondimento sulle implicazioni finanziarie degli emendamenti 1.1, 1.5, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.41 e 1.42, non segnalati dalla relatrice, per i quali sottolinea l'esigenza di acquisire apposita relazione tecnica. Ricorda, peraltro, che sui suddetti emendamenti, nonché su altre proposte sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni di settore.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di tenere sospesi gli emendamenti segnalati dalla relatrice, nonché quelli ulteriori indicati dal Governo, esprimendo invece una valutazione non ostativa sui restanti emendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.48, 1.49, 1.50, 1.54, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.99, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.0.1, 2.0.2, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, il cui esame resta sospeso.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della Multinational Division South (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano (n. 372)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con un rilievo)

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione della relatrice Modena, propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le relative risorse finanziarie.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni testé illustrata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni «supporto» dell'Esercito Italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori (n. 371)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'obiettivo del programma è l'ammodernamento, in termini qualitativi e prestazionali, delle piattaforme corazzate Leopard nelle versioni di supporto, concepite per garantire supporto al combattimento e sostegno logistico prioritariamente alle unità pesanti e medie. L'Esercito Italiano dispone infatti di piattaforme Leopard nelle versioni di supporto (Recupero e Soccorso, Pioniere, Gittaponte) che presentano ormai carenze capacitive legate anche all'obsolescenza di talune componenti: l'ammodernamento è quindi finalizzato a superare le criticità riscontrate e incrementare le capacità espresse dalle piattaforme.

L'onere previsionale complessivo del programma viene stimato in circa 365 milioni di euro. La spesa relativa alla prima fase, per un ammontare complessivo di 192 milioni di euro, è finanziata dagli stanziamenti a valere sui capitoli del settore investimento del Ministero della di-

fesa. La prima fase del programma si riferisce all'ammodernamento di circa 58 piattaforme (anche se il numero esatto di carri che verranno ammodernati e la ripartizione tra le varie versioni potrà essere oggetto di rimodulazioni in funzione dei prezzi di aggiudicazione della fornitura), così ripartite: 24 piattaforme Leopard nella versione Recupero e Soccorso; 16 piattaforme Leopard nella versione Pioniere; 18 piattaforme Leopard Gittaponte. Tale intervento consentirà di equipaggiare i reggimenti delle brigate di manovra pesanti dell'Esercito (Ariete e Garibaldi) con carri più idonei alle operazioni che sono chiamate a svolgere.

Per quanto attiene al completamento del programma, il restante valore previsionale complessivo, secondo la scheda tecnica, «sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento».

Per quel che attiene il costo complessivo del programma, l'Amministrazione precisa che «si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari». Nello schema si afferma, infatti, che «laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza».

Il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica si sviluppa dal 2022 al 2030, e riguarda solo i primi 192 milioni di euro già finanziati: esso ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 81), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti, così aggregato: 4 milioni per il 2022, 4 milioni per il 2023, 58 milioni nel triennio 2024-2026 e 126 milioni tra il 2027 e il 2030. Al riguardo, va tuttavia segnalata una divergenza con riferimento ai costi complessivi, tra il Documento programmatico (in cui l'onere complessivo stimato è indicato in 396 milioni di euro) e la scheda dello Stato Maggiore Difesa, in cui l'ammontare complessivo viene stimato in circa 365 milioni di euro.

Su tale ultima differenza, per quanto di competenza, chiede al Governo di fornire elementi di chiarimento. Andrebbe poi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di trasmettere gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, consegnata ieri dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) propone di ribadire anche per l'Assemblea il parere non ostativo espresso per le Commissioni di merito, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, presentata ieri dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SULL'ESITO DI UN INCONTRO CON IL DIRETTORE DEGLI AFFARI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI DELL'OCSE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti di un incontro informale tenutosi precedentemente all'inizio della seduta, con il Direttore degli Affari pubblici e delle Comunicazioni dell'OCSE, Anthony Gooch, finalizzato ad illustrare alla Commissione l'attività della rete interparlamentare dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nonché i prodotti dell'attività di ricerca e di studio svolta su tematiche di interesse della Commissione bilancio.

Altresì, è stata prospettata la possibilità di un incontro, a Roma, orientativamente il 29 aprile prossimo, tra rappresentanti dell'OCSE e una delegazione parlamentare italiana, anche al fine di approfondire le tematiche connesse alle implicazioni finanziarie della crisi energetica e del conflitto in corso in Ucraina.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria**309^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

indi della Vice Presidente
TOFFANIN

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra. Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Comandante generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana, accompagnato dal generale di brigata Giuseppe Arbore, capo del III Reparto Operazioni e dal generale di brigata Roberto Manna, capo del VI Reparto affari giuridici e legislativi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore GRIMANI (*Misto*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole, apprezzando le osservazioni 1 e 2 in tema di maggior tutela degli investitori *retail*.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti è approvata la proposta del relatore, con l'astensione del senatore DE BERTOLDI (*FdI*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (n. 361)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore GRIMANI (*Misto*) osservando che l'Atto del Governo n. 361 intende adeguare l'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/2235. Sono in particolare modificati il D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), il decreto-legge n. 331 del 1993 e il decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise).

La direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione, introduce una serie di limitate esenzioni al regime dell'IVA e dell'accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dello Stato membro a cui appartengono.

Con questo intervento si allinea il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione europea con il quadro già applicabile all'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

Vengono quindi introdotte:

- 1) un'esenzione dall'IVA per le cessioni o le importazioni di beni e le prestazioni di servizi destinate all'uso da parte delle forze armate di uno Stato membro o del personale civile che le accompagna, o all'approvvigionamento delle loro mense (articolo 1);
- 2) un'esenzione dall'accisa per coprire i prodotti destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di uno Stato membro diverso da quello nel quale è esigibile l'accisa (articolo 2).

Il termine per il recepimento è fissato al 30 giugno 2022 e gli Stati membri devono applicare le norme contenute nella direttiva a decorrere dal 1° luglio 2022 (articolo 3).

La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea COM(2019) 192.

La delega al recepimento della direttiva è contenuta nell'articolo 1 e nell'allegato A (n. 36) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il termine di esercizio della delega scade il 28 febbraio 2022 (quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della medesima direttiva). Tuttavia, il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade il 9 aprile 2022 (dunque successivamente al termine per l'esercizio della delega). Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2021, detto termine è prorogato di tre mesi, cioè al 31 maggio 2022.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, l'articolo 1, comma 1, dello schema inserisce le lettere *b-bis*) e *b-ter*) nell'articolo 72 del D.P.R. IVA, che individua le operazioni non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto equiparate alle cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (articoli 8 e *8-bis* del D.P.R. IVA) e ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili (articolo 9 del medesimo D.P.R.). La successiva lettera *b-ter*) prevede la non imponibilità per le medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate verso un altro Stato membro a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione.

Il comma 2 integra l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, inserendovi la lettera *d-bis*) e così assimilando a un acquisto intracomunitario l'introduzione, da parte delle forze armate dello Stato che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, nel caso in cui l'importazione di tali beni non possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera *c*), del D.P.R. IVA.

L'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 17 del Testo Unico Accise, che individua le ipotesi in cui, in ragione della destinazione, i prodotti ordinariamente soggetti ad accisa sono esentati dal medesimo tributo.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, in linea con quanto stabilito dall'articolo 3 della direttiva UE 2019/2235, prevede che le disposizioni in commento si applichino a partire dal 1° luglio 2022.

Interviene la senatrice BOTTICI (*M5S*) chiedendo alla Presidenza di rinviare la discussione generale per consentire un approfondimento delle tematiche oggetto del provvedimento in titolo, sia per gli argomenti tecnici che per la delicatezza intrinseca.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) si associa a tale richiesta, chiedendo al Governo di chiarire in premessa quali sono i beni la cui fornitura avverrà in esenzione di imposta, tenendo conto che gli acquirenti sono strutture militari.

Condivide le preoccupazioni espresse il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*) il quale chiede di chiarire se la riduzione dell'IVA riguardi o meno anche la cessione di armi. Pur tenendo conto che il recepimento assume il carattere di un adempimento dovuto, rispetto alla Direttiva dell'Unione europea sottolinea il carattere pregiudiziale della risposta a tale quesito rispetto al proprio orientamento di voto.

La presidente TOFFANIN chiede di avere informazioni circa i volumi di import e di export dei beni interessati dalla disciplina di esenzione dell'IVA di cui al provvedimento in titolo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) intervenendo nuovamente chiede di chiarire se l'atto in esame si sovrappone e in che misura alla disciplina recata dal decreto-legge n. 14 recante misure per fronteggiare la crisi in Ucraina anche con la cessione di armi.

Il sottosegretario GUERRA dichiara la propria disponibilità a fornire le informazioni richieste in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,50 riprende alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata richiesta la trasmissione sul canale satellitare del Senato e la diretta sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, su tematiche oggetto dell'attività svolta e in riferimento all'Affare assegnato n. 1117, concernente la valutazione degli aspetti tributari connessi alla determinazione dei prezzi dei carburanti

Il presidente D'ALFONSO introduce l'audizione.

Il generale Giuseppe ZAFARANA, facendo riferimento al testo scritto del proprio intervento che consegna alla Presidenza, fa presente che in esso sono illustrate le linee di intervento della Guardia di Finanza a tutela dell'interesse erariale e per il contrasto delle frodi e delle speculazioni sulle misure agevolative introdotte dalla legislazione emergenziale e nel settore dei prodotti energetici, tenuto conto che il contesto nel quale si sviluppa l'attività del Corpo deve tener conto del suo rapido mutamento e degli effetti sia della pandemia che della crisi aperta con il conflitto in Ucraina.

La relazione scritta contiene delle osservazioni relative al contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali e sul ruolo della Guardia di Finanza nel dispositivo di vigilanza del PNRR. Tuttavia l'oratore concentra il proprio intervento sulle questioni relative al settore dei prodotti energetici e alle frodi sulle agevolazioni introdotte dalla legislazione emergenziale.

Rispetto al primo argomento fa presente che il settore dei prodotti energetici è fortemente esposto a fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise, attuata attraverso frodi con società «cartiere» fittiziamente interposte nella filiera commerciale.

Dopo aver dato conto degli esiti di recenti indagini, delinea alcune modalità di illeciti emersi sia per scambi dall'Est Europa, sia per l'utilizzo di prodotti petroliferi chimicamente alterati, sia per l'utilizzo abusivo delle agevolazioni riservate al gasolio agricolo. Ai fenomeni illeciti legati alla vendita sottocosto dei prodotti petroliferi si è aggiunto, da ultimo il fenomeno di speculazioni favorite dalla crescita dei prezzi, tenuto conto che il rialzo dei prezzi dei prodotti energetici potrebbe alimentare condotte evasive e o speculative a danno di imprese e consumatori. Su tale fonte, oltre alla collaborazione con le autorità indipendenti, la Guardia di Finanza ha ricevuto da diverse Procure della Repubblica il compito di effettuare specifici accertamenti volti a fare luce sulle ragioni del recente aumento del prezzo del gas, dell'energia elettrica e dei carburanti.

A tale proposito l'oratore svolge una serie di considerazioni circa la complessità normativa e penalistica dei fenomeni speculativi, in ragione delle quali suggerisce di valutare una rivisitazione delle previsioni codicistiche.

Dà quindi conto analiticamente dei riflessi sull'attività della Guardia di Finanza del recente decreto-legge n. 21 per monitorare l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio usati come carburante, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative. Si sofferma poi sulle richieste di informazioni notificate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato allo scopo di accertare eventuali violazioni delle norme in materia di abuso di posizione dominante o di intese restrittive della concorrenza.

Per quanto riguarda poi il tema delle frodi sulle agevolazioni introdotte dalla legislazione emergenziale, l'oratore sottolinea che le attività di indagine svolte hanno messo in luce i rischi di frode e di riciclaggio derivanti da una circolazione indiscriminata e non adeguatamente presidiata dei crediti di imposta spesso caratterizzata da cessioni «a catena» preordinate ad ostacolare i controlli. Sottolinea che l'ampia casistica delle frodi scoperte è accomunata dalla rapida dissimulazione dei proventi ottenuti con la monetizzazione dei crediti inesistenti. Anche in ragione degli esiti delle indagini sono state introdotte disposizioni volte a bloccare tali fenomeni illeciti. Dà quindi analiticamente conto di alcune indagini che hanno determinato complessivamente l'emersione di crediti di imposta inesistenti per circa 5,4 miliardi di euro. Prosegue facendo presente che i casi enunciati appartengono a fenomeni posti in essere prima degli interventi restrittivi attuati con i recenti decreti-legge antifrodi.

Conclude il proprio intervento assicurando l'impegno del Corpo da lui guidato a tutela dell'Erario e dei contribuenti onesti, nel difficile contesto della crisi aperta dal conflitto in Ucraina.

Interviene il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), a giudizio del quale l'esauriente relazione rende evidente che le frodi relative alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie derivano non già dalla cessione e circolazione dei crediti, bensì dalla loro origine per lavori inesistenti. Sarebbe quindi più opportuno che anche il Governo nel proporre modifiche sostanziali alla disciplina agevolativa ne tenesse conto, senza ostacolare la circolazione dei crediti ceduti, che rappresenta invece un ottimo strumento di incremento della liquidità per imprese e committenti. Anche dalla relazione esposta emerge inoltre, che il *bonus* del 110 per cento contribuisce in maniera minima alla perpetuazione di fenomeni illeciti e che quindi sarebbe più opportuno estendere la tipologia dei controlli e delle verifiche ad altri tipi di incentivi.

Il senatore FENU (*M5S*), preso atto dell'ampia e circostanziata relazione in materia di frodi sulle ristrutturazioni edilizie, sottolinea che essa conferma che la circolazione dei crediti ceduti non è alla base dei fenomeni fraudolenti. D'altro canto, la prima cessione non è vincolata alla natura del cessionario. Chiede quindi una valutazione dell'efficacia delle attestazioni del visto di conformità e se l'accesso dei contribuenti ai dati in possesso dell'amministrazione fiscale possa favorire l'adempimento spontaneo.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) chiede di conoscere gli effetti dei decreti antifrode, che hanno generato il sostanziale blocco del settore, e se continuano le attività di controllo sul riciclaggio dei proventi illeciti in determinati settori produttivi.

Il senatore COMINCINI (*PD*) chiede quali effetti hanno avuto per la lotta all'evasione fiscale l'introduzione della fatturazione elettronica e la limitazione all'uso del contante. Chiede quindi quali sono gli spazi di collaborazione tra i Comuni e la Guardia di Finanza per contrastare l'evasione fiscale.

Il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*) ritiene opportuno precisare che le frodi derivano prevalentemente dalla mancanza di controlli sui lavori per ottenere il cosiddetto *bonus* facciate; apprezza poi la proposta di modifica del Codice penale per colpire la speculazione sui prezzi e ritiene importante indagare sulla formazione di cartelli per la determinazione del prezzo dei carburanti.

Il presidente D'ALFONSO ritiene che la relazione esaustiva della Guardia di Finanza ponga oggettivamente un problema di qualità e efficacia della disciplina primaria in termini di agevolazioni fiscali.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) chiede un chiarimento in merito all'andamento dei prezzi dei carburanti dopo l'introduzione del decreto-legge n. 21, che sembra già riassorbire l'effetto della riduzione delle accise.

Il generale ZAFARANA risponde ai quesiti facendo presente che i dati relativi ai fenomeni fraudolenti rispetto alle agevolazioni nel settore delle costruzioni sono gli stessi resi noti dal Ministro e dall'Agenzia delle entrate. A suo giudizio, l'affinamento legislativo e le misure antifrode hanno contrastato i fenomeni che si sono verificati, tenuto conto delle caratteristiche specifiche connesse alle diverse tipologie di incentivi. Per quanto riguarda il rincaro dei prezzi rimarca la collaborazione con l'Anti-trust per verificare la presenza di cartelli e sottolinea la bontà di una metodologia di indagine condotta risalendo le filiere commerciali cercando di individuare le anomalie nella formazione dei prezzi.

Interviene quindi il generale ARBORE il quale dettaglia analiticamente le percentuali di attribuzione alle diverse forme di agevolazione nel settore edile rispetto all'ammontare complessivo delle frodi emerse: a fronte del 46 per cento per il *bonus* facciate e del 34 per cento per l'*ecobonus*, e al *superbonus* al 110 per cento è attribuibile il 3 per cento. Riassume peraltro che l'assegnazione di un codice identificativo consenta un monitoraggio nella formazione e nella circolazione dei crediti di imposta. Fa presente quindi che la prima cessione del credito maturato a fronte della detrazione di imposta è uno strumento utilizzato all'interno della filiera delle costruzioni tra appaltatore e subappaltatore. Conclude rispondendo al senatore Comincini circa la collaborazione tra i Comuni e la Guardia di Finanza in termini di lotta all'evasione fiscale.

Il PRESIDENTE congeda gli auditi e dichiara chiusa la procedura informativa, avvertendo che la relazione depositata sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALFONSO registrando con soddisfazione l'ampia partecipazione alla procedura informativa testé conclusasi e l'approfondimento da essa consentito circa le indagini relative ai fenomeni speculativi sull'incremento dei prezzi dei carburanti, fa presente che il previsto esame dell'affare assegnato in tale materia è da considerarsi riassorbito sia dall'esame prossimo del decreto-legge n. 21 del 2021 da parte delle Commissioni riunite 6^a e 10^a sia dall'audizione svolta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessò che

gli articoli 5, 6 7 e 8, recano principi e criteri direttivi in linea con le direttive che si intendono recepire in materia di servizi di crowdfunding, mandato macroprudenziale delle autorità nazionale, risanamento e risoluzione delle controparti centrali e quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici trasparente e standardizzate;

l'articolo 19 contiene deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti in materia di trasporto su strada di merci e persone;

nell'Allegato A è contenuta la direttiva (UE) 2021 /338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e limiti di posizione e la direttiva 2013/36/UE e 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito di introdurre principi e criteri di delega specifici per il recepimento della direttiva 2021/338 per precisare normativamente i casi in cui le imprese di investimento siano impossibilitate a fornire la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri relativi agli accordi di acquisto o vendita di strumenti finanziari conclusi utilizzando mezzi di comunicazione a distanza. Tale indicazione è volta ad evitare che la possibilità del cliente di accettare di ricevere le informazioni dopo la conclusione del contratto si trasformi in una mera formale visione tale da escludere una scelta consapevole. Infine, vista la possibilità per gli intermediari e imprese finanziarie di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il cliente al dettaglio abbia ricevuto le informazioni sui costi e sugli oneri, è opportuno prevedere una tempistica sufficiente ad una completa e consapevole presa visione delle medesime informazioni, in quanto, diversamente si tramuterebbe in un mero adempimento *pro forma*. Infatti la *ratio* dell'intervento della direttiva in commento, così come precisato anche dalla Commissione europea, si ravvede nell'esigenza di semplificare i procedimenti e non di ridurre, eccessivamente, il grado di tutela degli investitori con lo *status* di clienti al dettaglio;

2. In riferimento alla stessa direttiva, per quanto concerne l'onere delle imprese di investimento, durante la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, di comunicare al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari siano superiori o inferiori ai relativi costi di cambiamento – anche se riferito alla sola clientela professionale – sarebbe opportuno effettuare una distinzione. Se i benefici del cambiamento sono superiori ai relativi costi la disciplina appare adeguata. Se i benefici del cambiamento, invece, sono inferiori ai relativi costi, sarebbe opportuno prevedere, non essendo escluso dalla direttiva (UE) 2021/338, una previa visione delle informazioni, comunicate in formato elettronico o cartaceo, congiunta ad una consapevole scelta dell'operazione da parte del cliente che evidenzi espressamente i maggiori costi, a carico di quest'ultimo, rispetto ai benefici.

3. In relazione all'articolo 19, valuti la Commissione di merito di inserire una specifica indicazione di indirizzo al fine di adeguare la disciplina nazionale dell'individuazione dei tracciati dedicati per i trasporti eccezionali su gomma, al fine di equiparare i costi oggi in capo alle imprese trasportatrici, a quelli vigenti negli altri Paesi membri, al fine di una completa armonizzazione e assenza di vincoli alla circolazione delle merci, anche in riferimento ai trasporti transfrontalieri.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria**216^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIROTTO

Intervengono il ministro del turismo Garavaglia e il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1921) RIPAMONTI ed altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il relatore CASTALDI (*M5S*) dà conto del lungo lavoro svolto, d'intesa con i proponenti e il Governo, al fine di predisporre un testo unificato che cogliesse tutte le sensibilità emerse in Commissione, nonché durante le audizioni. Nel ringraziare pertanto il Ministro e gli Uffici per l'impegno profuso, rivendica la serietà con cui è stato approfondito il tema, in un clima di fiducia tra le parti. Non nascondendo comunque la permanenza di distinzioni tra le posizioni dei proponenti, si augura che il testo unificato che si accinge a presentare possa essere adottato a base dell'esame, anche per avviare la successiva fase emendativa. Ricorda peraltro che la riforma delle guide turistiche è inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per cui occorre procedere in maniera spedita, assicurando al contempo tempi adeguati. Nell'ipotesi di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, prefigura la data di mercoledì 13 aprile.

Il senatore CROATTI (*M5S*), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 2087, domanda se sullo schema di testo unificato si intenda aprire anche una fase di confronto con l'esterno attraverso mirate audizioni.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n.1921, ritiene che la fase emendativa possa essere la sede adeguata per il recepimento di ulteriori istanze.

Il senatore COLLINA (*PD*) si riserva di valutare lo schema di testo unificato del relatore.

Il ministro GARAVAGLIA reputa essenziale giungere alla conclusione della discussione, tenuto conto che sul PNRR l'attenzione massima da parte dell'Europa è concentrata sulle riforme. Tra esse, quella delle guide è forse quella meno complessa, la cui realizzazione contribuirebbe a diffondere un messaggio di serietà dell'Italia come Paese. Ringrazia pertanto il relatore e i proponenti per il lavoro svolto.

La Commissione conviene quindi di adottare quale testo base lo schema di testo unificato presentato dal relatore, pubblicato in allegato, e di fissare a mercoledì 13 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIROTTO comunica che la senatrice Fregolent ha riformulato l'emendamento 6.104 in un testo 2, che la senatrice Conzatti ha riformulato il subemendamento 2.0.1000/203 in un testo 2 e che la senatrice Boldrini ha riformulato l'emendamento 13.27 in un testo 2. Le predette riformulazioni sono pubblicate in allegato. Si intendono dunque ritirati gli emendamenti originari.

Rende noto altresì che la senatrice Ferrero ha ritirato l'emendamento 18.0.6, mentre il senatore Rufa, contrariamente a quanto comunicato ieri, intende ritirare la propria firma all'emendamento 31.0.1. Informa infine che i relatori hanno presentato gli emendamenti 8.0.100 e 26.100, pubblicati in allegato, segnalando che quest'ultimo recepisce la condizione della Commissione bilancio sul testo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 12.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 12.3, che sopprime il termine minimo di cinque anni per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, al fine di garantire maggiore libertà di scelta. Dà poi conto dell'emendamento 12.19, che mira a distinguere nella gestione dei rifiuti il momento della raccolta e del trasporto da quello dello smaltimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 13, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 14.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 14.3, che recepisce la multicanalità nella vendita di beni e servizi, con l'obiettivo di mettere al centro il consumatore, in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 15.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 15.3, soppressivo dell'articolo, puntualizzando che tutte le fasi di autorizzazione e di immissione in commercio possono essere svolte prima della scadenza brevettuale, ma la rimborsabilità del farmaco equivalente può avvenire solo dopo detta scadenza.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN conferma la ricostruzione della senatrice Tiraboschi.

Si associa il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*).

Si svolge quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola il vice ministro PICHETTO FRATIN, che invita a proseguire nel lavoro di mediazione anche al di fuori del confronto in atto con il Governo onde presentare proposte di sintesi politica più avanzate, e il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), che ribadisce la distinzione tra i temi vincolanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli non vincolanti, sui quali l'Esecutivo dovrebbe, a suo giudizio, accettare il pieno svolgersi della dialettica parlamentare.

Non essendoci interventi per illustrare gli emendamenti presentati agli articoli dal 16 al 18, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 19.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 19.2, non oneroso, che punta a semplificare la procedura per la telecomunicazioni, escludendo però l'invio di documenti sensibili, tra cui quelli fotografici. Quanto all'emendamento 19.9, fa presente che esso consente di realizzare limitati espropri nei casi in cui vi è oggettiva necessità. L'emendamento 19.18 attiene invece alla semplificazione delle autorizzazioni sismiche, mentre l'emendamento 19.22 mira ad armonizzare la competenza comunale in materia di installazione delle comunicazioni alla normativa europea.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 19.2 e 19.9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 20.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 20.7 che elimina l'obbligo per gli operatori di coordinarsi, sostituendolo con una mera possibilità, al fine di non allungare eccessivamente i tempi.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 20.1, interamente sostitutivo dell'articolo, che invece mantiene l'obbligo di coordinamento tra gli operatori nel caso in cui abbiano un progetto comune attraverso un sistema semplice che punti a realizzare sinergie.

In sede di articolo 21, la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 21.0.6, finalizzato a semplificare le modalità di comunicazione agli utenti del mancato pagamento di fatture.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 21.0.5, relativo all'emittenza locale, sottolineando che il processo in atto sta avvenendo per area geografica e pertanto deve essere garantita l'accensione dei ripetitori nelle zone finora non coperte.

Il senatore LANZI (*M5S*) illustra l'emendamento 21.4, che tutela i consumatori nel caso di proposte contrattuali contenenti condizioni peggiorative.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ritira la propria firma dall'emendamento 21.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 22.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 22.8, che mira ad abrogare i commi 19 e 20 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 76 del 2020, i quali attribuiscono una posizione a suo av-

viso eccessivamente monopolistica a Poste Italiane SpA a scapito di altre imprese.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 22.9, identico al 22.8, testé illustrato. In merito all'emendamento 22.2, sottolinea che il servizio universale non può essere esteso ai servizi autorizzati svolti in libera concorrenza e disponibili su tutto il territorio nazionale. In merito all'emendamento 22.3, rileva che esso è volto a circoscrivere ai servizi della corrispondenza gli obblighi di servizio universale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 23.

La senatrice LUPO (*M5S*) illustra l'emendamento 23.0.11, che ha l'obiettivo di rafforzare i meccanismi di trasparenza in materia di incentivi nel settore aeroportuale, tenuto conto che i cosiddetti incentivi di *co-marketing* per i vettori aerei rischiano di determinare un'alterazione del mercato, con evidenti disparità per i gestori aeroportuali. Ritiene dunque necessario che i gestori rispettino obblighi di trasparenza e pubblicità rispetto agli incentivi che ricevono, considerato che il mercato è libero e deve assicurare pari condizioni.

Il senatore LANZI (*M5S*) si associa alle considerazioni della senatrice Lupo, ribadendo l'esigenza di mettere ordine nel mercato del trasporto aereo.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN concorda con l'analisi dei problemi descritti dalla senatrice Lupo.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 23.11, che risponde ad esigenze di semplificazione procedurale, ampliando la casistica degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

In sede di articolo 24, la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra poi l'emendamento 24.4, che ha lo scopo di regolamentare l'attività di imprese che offrono servizi alla persona mediante specifiche piattaforme senza che si possa verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, determinando di fatto una concorrenza sleale. Illustra poi l'emendamento 24.10, che estende il sistema unico di qualificazione generale degli operatori economici anche alle imprese che partecipano agli appalti di servizi. Dà infine conto del 24.0.2, volto a semplificare le procedure connesse all'affiliazione commerciale.

In assenza di richieste di intervento sugli emendamenti presentati agli articoli 25 e 26, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 27.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 27.11, ricordando che il sistema di risarcimento diretto tra assicurazioni, cosiddetto sistema CARD, presenta criticità, alla luce della attuale riduzione dei tempi di risarcimento, e soprattutto con riguardo ai contratti stipulati per la copertura di motoveicoli, per i quali la proposta emendativa – unitamente all'emendamento 27.14 – prevede una deroga. Richiama al riguardo il parere espresso dall'8^a Commissione in merito. Illustra quindi l'emendamento 27.0.1, orientato a liberalizzare il servizio di gestione e determinazione delle tariffe per l'accesso al pubblico registro automobilistico, alla luce del conflitto di interesse in capo all'ACI.

Il PRESIDENTE ricorda che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà anche nelle giornate di martedì e mercoledì prossimo, con l'intesa che per ora non si considera conclusa tale fase procedurale per consentire anche agli altri commissari non appartenenti alla 10^a Commissione di prendervi parte. Precisa inoltre che, come concordato ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000, in tema di concessioni balneari, avverrà nella giornata di mercoledì 30 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Su richiesta della senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), la Commissione conviene di posticipare a lunedì 4 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), adottato dalla Commissione quale testo base, precedentemente fissato a lunedì 28 marzo, alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1921, 2087

NT

IL RELATORE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata «Lista UNESCO», costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera *a*), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera *b*), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera *b*), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo. L'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato un codice ATECO per la professione di guida turistica come definita dalla presente legge.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti)

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

Art. 2.

2.0.1000/203 (testo 2)

CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «del mancato ammortamento» e inserire, in fine, le seguenti parole: «, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, del capitale investito, nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili e delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

Art. 6.

6.104 (testo 2)

FREGOLENT, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.»;

b) al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo comunque la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche e tenendo conto dei risultati attesi futuri della gestione.».

Art. 8.**8.0.100**

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 8-ter.

(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 8-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La ti-

pologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 8-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito *voucher*, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul *voucher* di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del *voucher* medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al *voucher* si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del *voucher*, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del *voucher* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter è nullo.

6. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 8-quater.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

Art. 13.**13.27 (testo 2)**

BOLDRINI, IORI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.».

Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

Art. 26.**26.100**

I RELATORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria**295^a Seduta***Presidenza della Presidente*
MORONESE*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice PAPTAEU (*FIBP-UDC*), osservando preliminarmente che il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera lo scorso 17 marzo, reca importanti modifiche rispetto al testo originario. Infatti, nel corso dell'esame in prima lettura il Governo, avendo nel frattempo varato un ulteriore decreto-legge (n. 16 del 2022), che presentava notevoli affinità di materia, ha deciso di trasporlo in quello in titolo tramite apposito emendamento.

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca disposizioni concernenti la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO sul fianco Est dell'Alleanza. Si autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata *Very High Readiness Joint Task Force* e si proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021.

L'articolo 2 prevede quindi la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità

governative dell'Ucraina. La disposizione è intesa a corrispondere alle richieste di supporto indirizzate alla Comunità internazionale, Italia inclusa, rendendo disponibili equipaggiamenti per la protezione individuale, e più in generale della popolazione civile, dagli effetti del conflitto in atto.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera (e di contenuto identico all'articolo 1 del citato decreto legge n. 16 del 2022), autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare (e alle connesse disposizioni attuative), che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento; l'autorizzazione in deroga alle procedure vigenti è concessa fino al 31 dicembre 2022. Ai sensi del comma 3, introdotto dalla Camera, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto.

L'articolo 2-*ter*, sempre introdotto nel corso dell'esame in Aula alla Camera, autorizza – previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza – la vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino, mentre l'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa (ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea).

L'articolo 4 reca poi norme per la funzionalità e sicurezza degli uffici e del personale all'estero, disponendo un incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina; si prevede inoltre un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale.

L'articolo 5 potenzia la funzionalità dell'Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri ed il comma 2 incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità in parola.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera, che reca misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, e che reca profili di interesse per la Commissione.

In particolare, la norma riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2022, e per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per l'aumento della disponibilità di gas, la riduzione programmata dei consumi di gas e consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023.

Rammenta quindi che sullo stesso tema interviene anche il decreto-legge n. 17 del 2022 (Atto Camera n. 3495), in particolare con l'articolo 21, che prevede l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia.

Proseguendo, quindi, nell'esame dell'articolo, rileva che per le finalità di sicurezza del sistema nazionale del gas, il comma 1 richiama le misure previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, che possono essere avviate anche «a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza». Le misure sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data infine comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.

Ricorda quindi, al riguardo che il regolamento UE 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, prevede, tra gli altri obblighi, che ogni Stato membro dell'Unione Europea rediga, con periodici aggiornamenti, tre documenti utili a descrivere i rischi dei sistemi nazionali del gas naturale, ad attuare precauzioni affinché il rischio sia mitigato e a gestire situazioni di crisi, quali la «valutazione del rischio», il «piano di azione preventiva» ed il «piano di emergenza»; il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 14, contiene quindi le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento. In Italia, le previsioni sono contenute nel Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, aggiornato con le previsioni del decreto ministeriale 30 settembre 2020.

La relazione illustrativa relativa al già citato decreto-legge n. 16 del 2022 chiariva poi che le misure a cui il testo fa riferimento sono quelle recate nel paragrafo 4.2.3 in materia di «Livello di emergenza» del Piano, che partono da misure di natura informativa, volte a monitorare costantemente la programmazione dei flussi, per arrivare alle cosiddette «misure non di mercato» (terminologia utilizzata nel citato regolamento 2018/1938).

Il comma 2 della dell'articolo in esame prevede quindi una ulteriore misura, sul lato dell'offerta di energia; in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale, la società Terna S.p.A. predispone un provvisorio programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza. La norma mira a rendere immediatamente attuabile, nel caso che se

ne presentasse la necessità, la riduzione del consumo di gas da parte delle centrali elettriche oggi in esercizio, attraverso la massimizzazione della produzione da altre fonti (quali carbone e olio combustibile) e fermo restando il contributo delle energie rinnovabili.

Il comma 3 prevede poi, per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, che per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa europea, in deroga a più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

Il comma 4, introdotto dalla Camera, specifica quindi che il programma di massimizzazione previsto dal comma 2 può includere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE). Tale deroga è concessa esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Si stabilisce poi contestualmente che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce infine i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.

Il comma 5, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che, nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotti le opportune misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

Il comma 6, altresì introdotto dalla Camera, dispone infine che sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1 non è riconosciuto alcuno dei detti corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con i combustibili di cui all'articolo in questione. Ulteriori disposizioni per una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili sono peraltro contenute nel già citato decreto-legge n. 17 del 2022, attualmente all'esame della Camera in prima lettura.

L'oratrice prosegue quindi nell'illustrazione dell'articolato del decreto-legge.

In particolare, gli articoli 5-ter e 5-quater recano rispettivamente misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia e misure relative all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Si dettano quindi alcune misure di sostegno per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, riproducendo il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2022. L'articolo 5-quinquies reca poi misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina.

Da ultimi, l'articolo 6, modificato dalla Camera, reca le disposizioni di natura finanziaria, mentre l'articolo 7 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, propone di fissare per domani, venerdì 25 marzo, alle ore 18, il termine per far pervenire eventuali proposte di osservazione di cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione del prescritto parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE ricorda che nella seduta di ieri, in sostituzione della relatrice designata, aveva dato conto di uno schema di parere.

La senatrice NUGNES (*Misto*) rammenta di aver interpellato, senza risposta alcuna, il Governo sulla disciplina delle assunzioni nel pubblico impiego, che risulterebbe particolarmente penalizzante per gli enti locali ed in particolare per i comuni commissariati, in relazione alle conseguenze che le insufficienze di organico delle pubbliche amministrazioni possono avere nell'attuazione del PNRR.

Auspica quindi che la relatrice possa debitamente trattare la predetta tematica all'interno della propria proposta di parere, per il tramite di una specifica osservazione.

Interviene quindi la relatrice GARAVINI (*IV-PSI*), precisando che lo schema di parere da lei elaborato è anche frutto di una complessa interlocuzione informale con i competenti Uffici dell'Esecutivo, cui era stata preventivamente inoltrata una bozza del testo.

In tale ambito, alcune proposte emerse nel corso del dibattito (in particolare sui limiti a particolari emissioni inquinanti, come il benzene, nonché su altre tematiche) non hanno potuto trovare spazio in quanto la controparte governativa aveva espresso forti criticità.

La senatrice NUGNES (*Misto*) stigmatizza il predetto modo di procedere: la Commissione non dovrebbe, infatti, subire alcuna interferenza politica nella redazione dei propri pareri.

Interviene, a titolo personale, anche la presidente MORONESE, osservando che anche in passato il Governo talvolta si era – in sostanza – arrogato la potestà di esprimere preventivamente delle contrarietà sugli indirizzi politici che emergevano nel dibattito svolto in Commissione e che venivano recepiti nelle proposte di parere, atteggiamento potenzialmente lesivo delle prerogative parlamentari, nonché assolutamente censurabile soprattutto con riferimento agli indirizzi aventi natura di osservazioni, che non sono politicamente vincolanti.

La relatrice GARAVINI (*IV-PSI*) replica alla senatrice Nugnes ed alla presidente Moronese facendo presente di condividere in linea di principio i loro rilievi e che l'invio anticipato di una bozza informale ai competenti uffici dell'Esecutivo ha solo inteso consentire una necessaria interlocuzione a livello tecnico, ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione e comunque l'esigenza di rapportarsi con gli uffici del Governo in una prospettiva di leale collaborazione istituzionale.

Formula pertanto l'auspicio a che si possa pervenire all'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

Interviene, l'avvocato Rosario Maria Gianluca Valastro, vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, sulla crisi umanitaria legata al conflitto in Ucraina.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'avvocato Rosario Maria Gianluca Valastro, vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, sulla crisi umanitaria legata al conflitto in Ucraina

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente FEDE presenta la personalità ascoltata in audizione ricordando le iniziative della Commissione riguardanti la crisi in Ucraina.

L'avvocato Rosario Maria Gianluca VALASTRO, vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, nel ringraziare, ricorda che l'attuale crisi non ha trovato le organizzazioni internazionali, in particolare la Croce Rossa Internazionale, del tutto impreparate. La Croce Rossa, in particolare, era attiva nel Paese da diversi anni. La guerra ha causato purtroppo molte vittime – sebbene un conteggio preciso non sia ancora possibile – e preoccupano molto l'elevato numero di rifugiati causati dalla guerra, se ne contano ormai milioni, l'assenza di corridoi umanitari e gli attacchi alle strutture sanitarie, del tutto contrarie alle convenzioni internazionali. In tale difficile contesto la Croce Rossa Internazionale, d'intesa con la locale Croce Rossa Ucraina cerca di far arrivare sul posto quanto è necessario, in particolare materiale sanitario. Contribuendo a tale sforzo, la Croce Rossa Italiana si è inoltre adoperata per far uscire dal Paese diverse decine di persone vulnerabili. Il Capo della Croce Rossa Italiana ha potuto verificare sul posto la situazione e riscontrarne la criticità. In questi giorni è la situazione a Mariupol a destare le maggiori preoccupazioni, laddove un numero assai elevato di edifici è andato distrutto e centinaia di migliaia di persone sono prive di tutto. In tale difficile contesto gli appelli al rispetto del diritto umanitario internazionale della Croce Rossa sono caduti nel vuoto.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) chiede quale possa essere il modo migliore per valorizzare lo sforzo dei tanti italiani che vorrebbero aiutare le persone colpite dalla guerra e, in tale contesto, il ruolo che può svolgere la Croce Rossa Italiana. Chiede inoltre un commento al riassetto della Croce Rossa Italiana, che in passato ha alimentato tante discussioni.

La senatrice BONINO (*Misto-+Eu-Az*), intervenendo da remoto, alla luce del numero elevato di presenze di cittadini ucraini nel nostro Paese, soprattutto donne, chiede se ad avviso della personalità presente in audizione sia possibile una facilitazione delle procedure d'arrivo dei rifugiati che ruoti intorno al principio del ricongiungimento familiare.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) chiede un approfondimento sul tema della tratta dei minori e delle donne in ordine al quale sono giunte segnalazioni di episodi verificatisi a causa della guerra in atto.

La senatrice VANIN (*M5S*), intervenendo da remoto, chiede delucidazioni sul tema dei rifugiati, in particolare sulla situazione dei minori, e al contempo chiede se la personalità presente in audizione sia al corrente di esperienze maturate in altri Paesi che possano essere utili per l'Italia.

Il presidente FEDE chiede in che modo possa venire un aiuto reale e costruttivo da parte dei parlamentari italiani, in particolare da parte della Commissione diritti umani del Senato.

L'avvocato VALASTRO, nel ribadire che le violazioni del diritto internazionale avvenute in Ucraina sono molto gravi sottolinea l'esigenza che gli aiuti vengano incanalati in forma trasparente e corretta, proprio allo scopo di renderli maggiormente efficaci. Occorre lavorare a livello internazionale perché vi sia una estensione dei permessi umanitari e affinché gli Stati si facciano carico dei rifugiati assicurando loro uno status legale che li metta nelle condizioni di riprendere il corso della loro vita con reali speranze per il futuro. In tal senso può venire un contributo importante anche da parte dei parlamentari italiani e della politica in generale. Esprime infine una valutazione positiva per il riassetto normativo della Croce Rossa Italiana.

Il presidente FEDE ringrazia l'avvocato Valastro e i senatori presenti e collegati da remoto e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria

46ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

La seduta inizia alle ore 13,32.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia: audizione del dottor Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell'audizione e dà il benvenuto al dottor Carlo Bartoli.

Il dottor BARTOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori RUSSO (*M5S*), MODENA (*FIBP-UDC*) da remoto, PAVANELLI (*M5S*) da remoto, URRARO (*L-SP-PSd'Az*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) e VERDUCCI (*PD*), ai quali replica il dottor BARTOLI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Carlo Bartoli per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,48.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Davide GARIGLIO

indi della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

C. 3495 Governo

(Parere alle Commissioni VIII e X della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*), nel concordare sui rilievi contenuti nel parere sulla materia sportiva – che meritano attenzione anche alla luce del disegno di legge in discussione al Senato sull'inserimento dello sport in Costituzione – individua un altro problema del provvedimento nel fatto che si ritorna a fare riferimento, per le misure di sostegno, ai codici ATECO, i quali già nella prima fase della pandemia non avevano dato una buona prova. Chiede poi di inserire un'osservazione relativa al caro carburanti nel settore della pesca, e, più in generale in agricoltura, soprattutto al fine di uniformare il trattamento degli operatori del settore dovuti alle differenti normative regionali.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), *relatore*, rileva come il tema della pesca affrontato dalla collega Drago sia già oggetto di attenzione da parte delle Commissioni di merito, oltre che del nuovo decreto-legge n. 21 trasmesso in questi giorni al Senato.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*) concorda con la senatrice Drago nel rilevare come il tema del caro carburante sia molto sensibile per i settori della pesca e dell'agricoltura; conferma tuttavia che il tema è stato affrontato dal Governo con il decreto-legge n. 21 del 2022, attualmente all'esame del Senato. Ricorda che sono stati molti i gruppi parlamentari che hanno auspicato che la materia venisse inserita nel decreto al nostro esame, magari con un maxi emendamento, ma non è stato così. Rileva tuttavia come sarà possibile inserire tali osservazioni quando renderemo il parere su questo decreto.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*) ribadisce la richiesta di inserire nel parere un'osservazione su questo tema in considerazione del fatto che l'osservazione è volta a favorire l'omogeneità di interventi tra le diverse regioni. Oltre a ciò anticipare l'osservazione rafforzerebbe l'efficacia di un'analogha osservazione che potremo inserire nel parere reso sul prossimo decreto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina

S. 2562 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e *d*) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le competenze esclusive statali in materia di diritto di asilo, di immigrazione, di sicurezza di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*), *d*), ed *s*) e le competenze concorrenti in materia di produzione e distribuzione dell'energia e ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Ricorda che il provvedimento non era assegnato per il parere alla Commissione questioni regionali in occasione dell'esame in prima lettura presso la Camera; la Commissione ha invece esaminato il successivo decreto-legge relativo alla guerra in Ucraina, il n. 16 del 2022, esprimendo, nella seduta del 9 marzo 2022 un parere favorevole con un'osservazione.

Un emendamento ha poi riprodotto il contenuto dell'articolo 16 nel provvedimento in esame

L'osservazione era volta a prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare con un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'università previsto dall'articolo 4 (ora articolo 5-*quinquies*) per le iniziative di sostegno a studenti e studiosi ucraini, alla luce della competenza regionale in materia di diritto allo studio.

L'osservazione non è stata recepita e potrebbe pertanto essere ribadita nel parere.

Il provvedimento non appare per il resto presentare profili problematici per ciò che attiene alle competenze della Commissione per le questioni regionali. Con riferimento al contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni concernenti la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO sul fianco Est dell'Alleanza. Nello specifico, il comma 1 autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF). Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (DOC. XXVI, n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021. Il comma 3 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016) che prevedono, rispettivamente norme sul personale, in materia penale e in materia contabile.

L'articolo 2 prevede la cessione alle autorità governative dell'Ucraina, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e di contenuto identico all'articolo 1 del decreto legge n. 16 del 2022, autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'autorizzazione in deroga alle procedure vigenti è concessa fino al 31 dicembre 2022. Ai sensi del comma 2, con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Ai sensi del comma 2-*bis*, introdotto nel corso del-

l'esame in sede referente, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2.

L'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, interventi di assis/tenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 4, al comma 1, dispone un incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina. Il comma 2, emendato nel corso dell'esame in sede referente, reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale.

L'articolo 5 potenzia la funzionalità dell'Unità di crisi del Ministero degli esteri. In particolare, il comma 1 reca un'autorizzazione di la spesa di 1,5 milioni per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza. Il comma 2 incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. Il comma 3 prevede il differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito «Dove siamo nel mondo» (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni).

L'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2022. L'articolo reca disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per: l'aumento della disponibilità di gas; la riduzione programmata dei consumi di gas; consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023. Peraltro, sullo stesso tema interviene anche il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il conteni-

mento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali): in particolare, con l'articolo 21, che prevede l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022 è anch'esso attualmente all'esame della Camera (assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive). Il comma 3, per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, prevede che per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa UE, in deroga a più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa. Il comma 4 prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti le opportune misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

L'articolo 5-ter prevede, al comma 1, lettere a) e b), condizioni agevolate di accesso al Fondo previsto dal decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, per le domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che – negli ultimi tre bilanci depositati – abbiano realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia. Le misure agevolate di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).

L'articolo 5-quater di contenuto identico all'articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2022, detta alcune misure di sostegno per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto. Il comma 7 stabilisce che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, oltre che nell'ambito delle citate strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. Il comma 8 dispone la sospensione di efficacia per l'anno 2022 delle misure di accantonamento dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione previste dall'articolo 1, comma 767, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).

L'articolo 5-*quinquies*, introdotto dalle Commissioni in sede referente – recepisce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2022. Esso prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

L'articolo 6 reca disposizioni di natura finanziaria.

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*) chiede che con riferimento alla cessione delle armi sia precisato il destinatario. Con riferimento invece all'accoglienza dei minori non accompagnati – di cui anche la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza si sta occupando – rileva la mancanza di un coordinamento in sede internazionale. Chiede pertanto che venga inserita una clausola che possa dare priorità nell'accoglienza dei minori a quelle realtà istituzionali e del terzo settore in particolare italo-ucraine che già gestiscono il flusso dei minori tra questi due Paesi. Appare evidente, infatti, come tali organismi, in virtù di un'attività già avviata da tempo, possono agire più efficacemente, velocizzando le procedure degli affidi nonché, avvalendosi di personale specializzato bilingue, alleviare il trauma cui tali minori sono sottoposti. Ricorda come si tratti, infatti, non solo di minori che hanno perso i genitori in guerra, ma anche di bambini già affidati ad istituti sul territorio ucraino sui quali tali strutture hanno già informazioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore* nel concordare pienamente con entrambe le istanze avanzate dalla senatrice Drago, rileva tuttavia la difficoltà di inserire osservazioni in merito nel parere perché entrambe le tematiche esulano dalle competenze della Commissione. Sottolinea come tali istanze devono essere avanzate nelle Commissioni di merito trattandosi, peraltro, di materie di esclusiva competenza dello Stato.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*) ritiene che la Commissione per le questioni regionali sia tenuta a sollevare osservazioni che poi sta, evidentemente, alle Commissioni di merito recepire o meno. Rimette al relatore la responsabilità di decidere di dare seguito o meno alle sue sollecitazioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

S. 2469 Governo

(Parere alla 10^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale mercati finanziari e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione; le materie di competenza concorrente governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma) e la materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione; si veda in proposito anche la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale).

In proposito, ricorda preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo carattere finalistico. Tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017). Ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).

Segnala poi che, a fronte dell'intreccio di competenze sopra descritto, il provvedimento opportunamente prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In primo luogo, segnala che il comma 1 dell'articolo 2 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.

Il comma 3 dell'articolo 6 prevede poi la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, nell'ambito della delega in materia di servizi pubblici locali, dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega in materia di definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 2, lettera *d*)) e in materia di razionalizzazione del rapporto tra la definizione dei servizi pubblici locali e la definizione per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017; comma 2, lettera *o*)); per l'attuazione dei decreti legislativi attuativi degli altri principi di delega è previsto il parere della Conferenza unificata;

Al riguardo, ricorda che la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale ha censurato alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, incluse quelle in materia di servizi pubblici locali, in quanto lesive del principio di leale collaborazione, perché tale principio non poteva ritenersi soddisfatto dalla previsione del parere nell'ambito del sistema delle Conferenze, in luogo dell'intesa; tra queste vi erano anche disposizioni che contenevano principi di delega analoghi ad alcuni dei principi di delega della disposizione in commento e per i quali però si prevede il parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata. Segnala in particolare, al comma 2, le lettere *b*) (razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale), *c*) (definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi), *q*) (revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti), *r*) (razionalizzazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari) *t*) (razionalizzazione delle modalità di partecipazione degli utenti) *z*) (definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio).

Il comma 3 dell'articolo 8 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di trasporto pubblico non di linea. Il comma 1 dell'articolo 17, al capoverso comma 2, prevede «l'intesa con» la Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definirà lo schema-tipo della Convenzione con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; al riguardo, rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione «previa intesa in sede di».

Ai successivi capoversi commi 4 e 9 è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni per, rispettivamente, il decreto del Ministro della salute che individuerà l'elenco delle aziende autorizzate e la definizione dei programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati;

Al comma 3 dell'articolo 23, si prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza.

Il comma 2 dell'articolo 24 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ciò premesso più nel dettaglio il provvedimento prevede, dopo l'illustrazione delle finalità compiute dall'articolo 1, all'articolo 2 una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma

sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

Come è noto, su tale materia il Governo ha poi presentato nel corso dell'esame in Commissione l'articolo aggiuntivo 2.0.1000 che prevede, tra le altre cose, una delega per il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime; tale delega contempla anche l'affidamento sulla base di procedure selettive imparziali.

L'articolo 3 novella l'art. 18 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) in relazione alla concessione delle aree demaniali portuali, per le quali, essendo beni pubblici ma non lavori o servizi, non si applicano le norme del codice dei contratti pubblici; si stabilisce nondimeno che l'affidamento delle concessioni devono avvenire con una procedura che prenda avvio con la pubblicazione di un avviso pubblico. I principi ispiratori della procedura sono la trasparenza, l'imparzialità e la proporzione, con la connessa garanzia di condizioni di concorrenza effettiva.

L'articolo 4 elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (DM n. 226/2011).

L'articolo 5 riguarda le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Tra le altre cose, il comma 1 prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgano in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti. Viene poi fissato al 31 dicembre 2022 il termine finale entro il quale devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. Nella relativa procedura di adozione, come già segnalato, si prevede il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento (comma 3). Non è invece contemplato alcun coinvolgimento del Parlamento. Il comma 2 reca un elenco di principi e criteri direttivi che presentano talune affinità con i criteri e i principi di cui all'articolo 19 della legge n. 124 del 2015

di delega legislativa per il riordino dei servizi pubblici locali, non esercitata entro i prescritti termini; tra questi, l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica; l'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è; necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali; la previsione di condizioni stringenti volte alla verifica dell'economicità e dell'efficienza del modello *in house*; l'individuazione di uno specifico obbligo motivazionale, in capo all'ente locale, nel caso in cui opti per il modello dell'autoproduzione in luogo del ricorso al mercato.

L'articolo 7 reca disposizioni volte a dare seguito all'intenzione legislativa – emersa a più riprese nel recente passato – di mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL). Il comma 1 prevede che le Regioni a Statuto ordinario attestino, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria per il 2008, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di TPL con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011. Il comma 2 dispone che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione ovvero l'incompletezza del suo contenuto rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'articolo 8 delega il Governo a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Tra i principi e criteri direttivi di delega, si segnalano l'adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati, l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali. Come già segnalato, è previsto che il decreto legislativo di attuazione sia adottato sentita la Conferenza unificata. Non è invece previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 9 interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.

L'articolo 10 modifica la disciplina dei controlli sulle società partecipate attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acqui-

sizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, innovando, al contempo, l'oggetto e le modalità di tale controllo.

L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 697 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

L'articolo 12 reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006) relative: alla scelta – da parte delle utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani – di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (comma 1); ai compiti dell'ARERA (comma 2); nonché all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione (comma 3).

L'articolo 13 modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; tale riformulazione, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio; inoltre, modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati – strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari –, titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. La riformulazione, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione.

L'articolo 14 modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).

L'articolo 15 abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale – relativa al medicinale di riferimento – dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 16 introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili (da parte del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso.

L'articolo 17 apporta modifiche alla disciplina che riguarda il sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i principi che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano basati sulla donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema.

L'articolo 18 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati e la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio;

L'articolo 19 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.

L'articolo 20 interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica e sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.

L'articolo 21 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.

L'articolo 22 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. In particolare, l'articolo in questione, al comma 1, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile.

L'articolo 23 reca una delega al Governo per la ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili

L'articolo 24 reca una delega al Governo sui controlli sulle attività economiche al fine di eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa.

L'articolo 25 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

L'articolo 26 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.

L'articolo 27 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private.

L'articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lettera *a*)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lettera *b*)) e sul trattamento delle imprese comuni (lettera *c*)).

L'articolo 29 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (*iuris tantum*) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

L'articolo 30 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.

L'articolo 31 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L'articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle *authorities*, nell'ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla designazione. È fatta salva l'autonomia di Camera e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.

Segnala, infine, che sul provvedimento sono pervenute osservazioni e proposte di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Ritengo che, come di consueto, questi debbano essere tenuti nella massima considerazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*Fdl*) chiede di rinviare l'espressione del parere a un'altra seduta.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica

Nuovo testo C. 2238 Cost.

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo, nella seduta del 10 settembre 2020 un parere favorevole con osservazioni. Rispetto al testo precedentemente esaminati, il nuovo testo riproduce l'articolo 1 mentre sono stati soppressi gli articoli 2 e 3.

L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Il testo attuale prevede che il Senato sia eletto su base regionale, fatta eccezione per i seggi attribuiti nella Circonscrizione Estero. La proposta prevede invece che il Senato sia eletto su «base circoscrizionale».

La relazione illustrativa motiva la modifica con l'esigenza di affrontare il problema di riduzione della rappresentatività posto dalla riforma costituzionale che ha ridotto il numero di parlamentari. In proposito, la relazione illustrativa della proposta argomenta che l'attuale sistema elettorale (basato su un terzo di parlamentari eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali e due terzi con sistema proporzionale in collegi plurinominali), «determinerebbe, in assenza di ulteriori interventi legislativi e costituzionali, la formazione di collegi uninominali eccessivamente estesi (per il Senato si giungerebbe fino a un milione di abitanti per collegio) e un'accentuata discrasia tra le regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media». In tal senso, la proposta, prosegue la relazione, modifica il «principio di elezione a base regionale attualmente vigente per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituendovi la base circoscrizionale. Si rimette così alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori». Al riguardo, rileva l'opportunità di ribadire un'osservazione già avanzata nel precedente parere dalla nostra Commissione. Rimane infatti necessario approfondire il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni.

Infatti, il mantenimento delle previsioni del terzo e quarto comma sembrerebbe comportare una complessa doppia ripartizione, regionale e circoscrizionale, dei seggi da assegnare; sia nel caso in cui si intenda procedere alla costituzione di circoscrizioni subregionali sia nel caso si opti invece per circoscrizioni pluriregionali. Inoltre, in caso di circoscrizione pluriregionale, potrebbe verificarsi che la regione meno popolosa non riesca ad eleggere un numero minimo di senatori provenienti dal proprio territorio coerente con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 57.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

ALLEGATO 1

**DL 17/2022 misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
(C. 3495 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3495 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*), *q*), ed *s*) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione, tutela della salute, ordinamento sportivo, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 27 prevedono la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro dell'interno chiamati a ripartire i contributi previsti dall'articolo per gli enti locali; il comma 1 dell'articolo 35 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione chiamato a disciplinare le modalità di comunicazione dei dati per la costituzione dell'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione.

appare opportuno prevedere però ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 2 dell'articolo 7 potrebbe essere prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione chiamato a ripartire i contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi energetici; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo; in proposito si richiama anche la recente sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzio-

nale); al comma 2 dell'articolo 28 potrebbe essere poi prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno chiamato ad assegnare le risorse per la rigenerazione urbana stanziata dall'articolo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio);

l'articolo 15, comma 1, nel demandare a un decreto del Ministro della transizione ecologica, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, riproduce sostanzialmente quanto in origine previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, disposizione poi abrogata dal decreto legislativo n. 199 del 2021; a differenza però dell'articolo 7, comma 4 richiamato, l'articolo 15, comma 1 non prevede, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale la previa intesa in sede di Conferenza unificata, come invece appare opportuno; si ricorda infatti che, con riferimento alla competenza legislativa concorrente coinvolta (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata a richiedere, per la realizzazione delle infrastrutture energetiche, il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso modalità di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali l'intesa (si veda ad esempio la sentenza n. 131 del 2016);

sul provvedimento sono pervenute le proposte di modifica e di integrazione del testo dell'UPI;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa:

1) ad aggiungere, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «da adottare» le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

2) ad aggiungere, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «da adottare» le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

3) a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.

E con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 15, comma 1.

ALLEGATO 2

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
(S. 2562 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2562 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

richiamato il parere reso nella seduta del 9 marzo 2022 sul disegno di legge C. 3492 di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2022, sempre relativo alla crisi in Ucraina e successivamente confluito nel decreto-legge n. 14, e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e di sicurezza (art. 117, secondo comma, lettere *a*) e *d*) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le competenze esclusive statali in materia di diritto di asilo, di immigrazione e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *s*) e le competenze concorrenti in materia di produzione e distribuzione dell'energia e ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma);

l'articolo 5-*quinquies*, in particolare, istituisce, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma; si veda in tal senso la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'università previsto dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, ad esempio aggiungendo, al terzo periodo, dopo le parole: «da adottarsi» le seguenti: «, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

ALLEGATO 3

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(S. 2469 Governo)

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2469, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale mercati finanziari e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione); le materie di competenza concorrente «governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia di residuale competenza regionale «trasporto pubblico locale» (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si richiama in proposito anche la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici; il comma 3 dell'articolo 8 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di trasporto pubblico non di linea; il comma 1 dell'articolo 17, ai capoversi commi 4 e 9, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni per, rispettivamente, il decreto del Ministro della salute che individuerà l'elenco delle aziende autorizzate e la definizione dei programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella pro-

duzione di medicinali emoderivati; il comma 3 dell'articolo 23, prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza; il comma 2 dell'articolo 24 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

anche il comma 3 dell'articolo 6 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, nell'ambito della delega in materia di servizi pubblici locali, dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega in materia di definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 2, lettera *d*) e in materia di razionalizzazione del rapporto tra la definizione dei servizi pubblici locali e la definizione per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017); per l'attuazione dei decreti legislativi attuativi degli altri principi di delega è previsto il parere della Conferenza unificata; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale ha censurato alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, incluse quelle in materia di servizi pubblici locali, in quanto lesive del principio di leale collaborazione, perché tale principio non poteva ritenersi soddisfatto dalla previsione di parere nell'ambito del sistema delle Conferenze, in luogo dell'intesa; tra queste vi erano anche disposizioni che contenevano principi di delega analoghi ad alcuni dei principi di delega della disposizione in commento e per i quali però si prevede, in base al comma 3 dell'articolo 6, il parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata; si tratta in particolare, al comma 2, delle lettere *b*) (razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale), *c*) (definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi), *q*) (revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti), *r*) (razionalizzazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari) *t*) (razionalizzazione delle modalità di partecipazione degli utenti) *z*) (definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio);

il comma 1 dell'articolo 17, al capoverso comma 2, prevede «l'intesa con» la Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definirà lo schema-tipo della Convenzione con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; al riguardo, si rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione «previa intesa in sede di»;

sul provvedimento sono pervenute osservazioni e proposte di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad approfondire le osservazioni e le richieste di modifica pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) prevedere, all'articolo 6, comma 3, l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il parere ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega di al comma 2 lettere *b)*, *c)*, *q)*, *r)*, *t)* e *z)*;

b) sostituire all'articolo 17, comma 1, capoverso comma 2 le parole: «d'intesa con la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

ALLEGATO 4

**Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica
(nuovo testo C. 2238 Cost.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 2238 recante modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica;

richiamato il parere reso sul testo originario della proposta nella seduta del 10 settembre 2020 e rilevato che:

rimane necessario approfondire, come già segnalato nel precedente parere, il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale per l'elezione del Senato, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo, che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire le modalità con le quali risolvere i problemi di coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, e i successivi commi terzo e quarto.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 24 marzo 2022

Comitato XXIV

**Trasparenza negli enti pubblici anche territoriali
Riunione n. 1**

Coordinatore: LANNUTTI (Misto)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25

Comitato XXIII

**Infiltrazioni della criminalità organizzata
nelle autonomie territoriali e nei collegi amministrativi,
misure di scioglimento e commissariamento e procedimenti
elettorali successivi alle gestioni commissariali**

Riunione n. 2

Coordinatore: MIGLIORE (IV)

Orario: dalle ore 14,31 alle ore 15,26

Plenaria

170^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MORRA*

La seduta inizia alle ore 15,46.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

SUI CONSULENTI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'onorevole Migliore, coordinatore del XXIII Comitato, ha chiesto di avvalersi come consulenti a tempo parziale e a titolo gratuito del Consigliere di Stato, Marco Valentini, e del Generale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza, Giuseppe Caputo. Analoga domanda è stata avanzata dal senatore Lannutti, coordinatore del XXIV Comitato, per la dottoressa Francesca Toto, presidente dell'organizzazione di volontariato «Comitato per la legalità e l'anticorruzione».

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione sull'ergastolo ostativo. Comunica che la relatrice, onorevole Ascari, in accordo con il correlatore, senatore Grasso, annuncia il deposito di un nuovo testo recante una proposta di relazione.

L'onorevole ASCARI (M5S) dà una sintetica illustrazione del testo depositato.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 14 di martedì prossimo, 29 marzo, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,52.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR), Simona Rossetti

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR), Simona Rossetti. Partecipano all'audizione la dott.ssa Camilla Maria Braguglia, e il dott. Andrea Gianico, esperti del settore.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei flussi paralleli illeciti e del-

l'abbandono di rifiuti con particolare riferimento ai flussi illeciti di fanghi prodotti dai depuratori delle acque reflue urbane.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Simona ROSSETTI, *Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR)*, e Camilla Maria BRAGUGLIA, *esperta del settore*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto ZOLEZZI (*M5S*), da remoto, e Tullio Patassini (*Lega*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Camilla Maria BRAGUGLIA, *esperta del settore*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria

82ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SIANI

Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 1122, il presidente della «Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Onlus», professor Ernesto Caffo, l'esperto in protezione infanzia e adolescenza del Comitato italiano per il Fondo delle nazioni unite per l'infanzia (Unicef), dottor Ivan Mai e il presidente associazione italo-ucraina «I Nuovi Confini Aps», dottoressa Yuliya Dynnichenko.

La seduta inizia alle ore 14,15.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122)

(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha deliberato di richiedere l'assegnazione dell'affare concernente sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

Cede quindi la parola al relatore.

Il deputato LATTANZIO (PD), in qualità di relatore illustra l'affare assegnato.

Il PRESIDENTE avverte quindi che per l'approfondimento della questione oggetto dell'affare saranno svolte alcune puntuali audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del rappresentante del Comitato italiano per il Fondo delle nazioni unite per l'infanzia (Unicef), del Presidente della «Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Onlus», e del Presidente dell'associazione italo-ucraina «I Nuovi Confini Aps» in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122)

Il PRESIDENTE avverte che con le audizioni odierne si inizia il ciclo di audizioni in merito all'affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

Ringrazia tutti gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo avendo tutti gli auditi consegnato un documento relativo all'affare in esame e, in particolare, ringrazia il professor Caffo, intervenuto in presenza.

Riferiscono sulle tematiche oggetto dell'affare assegnato il professor Ernesto CAFFO, presidente della «Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Onlus», la dottoressa Yuliya DYNICHENKO, presidente dell'associazione italo-ucraina «I Nuovi Confini Aps» e il dottor Ivan MAI, esponente in protezione infanzia e adolescenza del Comitato italiano per l'Unicef.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti la deputata Maria SPENA (FI), la senatrice Vanna IORI (PD), il deputato LATTANZIO (PD), la senatrice

Grazia D'ANGELO (M5S), la deputata Patrizia MARROCCO (FI) e la senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Fdi).

Il PRESIDENTE non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento dichiara conclusa la discussione e dà la parola agli auditi per le repliche.

Rispondono ai quesiti posti, rispettivamente il professor CAFFO, la dottoressa DYNNICHENKO e il dottor MAI l'esperto in protezione infanzia e adolescenza del Comitato italiano per il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef).

Interviene brevemente la deputata DI GIORGI (PD) per chiedere chiarimenti circa il ciclo di audizioni programmato.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria
200ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 9,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i senatori MAGORNO (*IV-PSI*) e CASTIELLO (*M5S*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), Maurizio CATTOI (*M5S*) e DIENI (*M5S*).

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 13,10.

Audizione dell'Amministratore Delegato di ENI, dott. Claudio DESCALZI

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore Delegato di ENI, dott. Claudio DESCALZI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) e CASTIELLO (*M5S*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*) e Raffaele VOLPI (*Lega*).

L'Amministratore Delegato DESCALZI ha quindi svolto l'intervento di replica.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che il Comitato è convocato per un'ulteriore seduta che avrà luogo oggi alle ore 17,30 per l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge n. 124 del 2007, del Presidente del Consiglio dei ministri, *pro tempore*, prof. Giuseppe CONTE.

La seduta termina alle ore 15,05.

Plenaria**201^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 17,40.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, *pro tempore*, prof. Giuseppe Conte, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, *pro tempore*, prof. Giuseppe CONTE, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della Legge n. 124 del 2007, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori MAGORNO (*IV-PSI*) e CASTIELLO (*M5S*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), DIENI (*M5S*) e Maurizio CATTOI (*M5S*).

Il Presidente CONTE ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle ore 18,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria

Presidenza del presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del professor Francesco Saverio Marini, coordinatore della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di ordinamento di Roma Capitale insediata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco Saverio MARINI, *coordinatore della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di ordinamento di Roma Capitale insediata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (*FIBP-UDC*).

Francesco Saverio MARINI, *coordinatore della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di ordinamento di*

Roma Capitale insediata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il professor Marini, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria

72^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
VESCOVI*

Interviene il dottor Roberto Negrini, Presidente di Legacoop Toscana.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione del dottor Roberto Negrini, Presidente di Legacoop Toscana

Il dottor NEGRINI svolge una relazione ricostruendo i rapporti con la cooperativa «Il Forteto» e soffermandosi sul tema delle funzioni di verifica in capo a Legacoop.

Pongono quesiti il PRESIDENTE, la senatrice BOTTICI (M5S) e i deputati D'ARRANDO (M5S) e DONZELLI (FDI).

Il dottor NEGRINI risponde ai quesiti posti.

L'onorevole DONZELLI (FDI) sottolinea la criticità di alcuni profili emersi nel corso dell'audizione odierna meritevoli di ulteriore approfondimento anche valutando altra sede formale mediante la possibile escussione a sommarie informazioni.

Il PRESIDENTE, alla luce dei profili emersi, si riserva di valutare nel prossimo Ufficio di Presidenza la richiesta del deputato Donzelli al fine di svolgere ogni opportuno approfondimento.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico**

Giovedì 24 marzo 2022

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,52.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente MARINO (*IV-PSI*) avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione attraverso i canali multimediali del Senato.

AUDIZIONE DEL PROFESSORE MARCO SPALLONE, DOCENTE DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI PRESSO L'UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI PESCARA

Il PRESIDENTE introduce il professore Marco Spallone, docente di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università «G. D'Annunzio» di Pescara.

Il professore SPALLONE svolge una relazione sui temi di competenza della Commissione di inchiesta, con particolare riferimento ai profili del mercato del gioco in Italia e alle dinamiche recenti.

Il PRESIDENTE ringrazia il professore Spallone per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,41.

